



*Presidenza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici*

Servizio Tecnico Centrale

VIA Nomentana 2 - 00161 ROMA
TEL. 06.4412.4101, FAX 06.4426.7383
www.cslp.it

Roma.

9 DIC. 2009

N. 00008014

Al: I.P.G. - Istituto Prove Geotecniche s.n.c.
Via Orto Matera, 21/A
87040, Castrolibero (CS)
(Fax 0984 465174)

Oggetto: D.P.R. 380/01, art.59 - Autorizzazione alla esecuzione e certificazione di prove geotecniche. Trasmissione decreto di Autorizzazione.

Con riferimento all'istanza di autorizzazione di cui in oggetto, si trasmette il Decreto con il quale si rilascia la concessione a codesto laboratorio ad eseguire e certificare prove di laboratorio sui terreni, nonché prove di carico su piastra e prove di densità in sito.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Antonio Lucchese)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

N.

8014

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l’art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce;

Visti l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda pervenuta in data **09.03.2007** con la quale la società **I.P.G. s.n.c – Istituto Prove Geotecniche**, con sede in **Castrolibero (CS)**, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere attività di prova e certificazione per prove geotecniche sui terreni, nonché prove di carico su piastra e di densità in sito con volumometro a sabbia;

Considerato che dall’istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico Centrale risulta che il laboratorio possiede l’organizzazione e le capacità per svolgere l’attività di prove e certificazione richieste;

Visto il parere reso al riguardo dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n.308 reso nell’adunanza del **15.01.2008**;

Considerato che il Servizio Tecnico Centrale ha verificato l’adempimento delle prescrizioni riportate nei “considerato” del voto sopracitato;

DECRETA

Art.1 E’ rilasciata alla società **I.P.G. s.n.c – Istituto Prove Geotecniche**, con sede legale e del laboratorio in **Via Orto Matera 21 - Castrolibero (CS)**, l’autorizzazione a svolgere attività di prova e certificazione per prove geotecniche sui terreni, nonché prove di carico su piastra e di densità in sito con volumometro a sabbia.

Art.2 Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 E’ confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale da uno dei

laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del D.P.R. 380/01. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di campioni o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure della società di cui trattasi. E' prescritto altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione, nonché l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 Il Direttore responsabile del laboratorio è il **Dott. Geol. Marcello Di Santo**.

Art.5 Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione necessaria alla valutazione della permanenza dei requisiti.

Art.7 L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o sopravvenute carenze del laboratorio, in particolare riguardo la gestione del laboratorio, la correttezza e la competenza previste nell'esecuzione delle prove, le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, li - 9 DIC. 2009

se

Angelo BALDUCCI

